

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE, COMANO TERME, FIAVE', SAN LORENZO DORSINO E STENICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI.

Tra i Comuni di:

BLEGGIO SUPERIORE, con sede in fraz. S. Croce 40 – Bleggio Superiore, codice fiscale 00308700228, qui rappresentato dal Sindaco Alberto Iori, il quale interviene in dello statuto ed in esecuzione della delibera consiliare n. ___ del _____ esecutiva;

COMANO TERME, con sede in via G. Prati 1 – Comano Terme, codice fiscale 02146620220, qui rappresentato dal Sindaco Fabio Zambotti, il quale interviene in forza dello statuto ed in esecuzione della delibera consiliare n. ___ del _____ esecutiva;

FIAVE', con sede in Piazza S. Sebastiano 24 - Fiavé, codice fiscale 00308770221, qui rappresentato dal Sindaco Angelo Zambotti, il quale interviene in forza dello statuto ed in esecuzione della delibera consiliare n. ___ del _____ esecutiva;

SAN LORENZO DORSINO, con sede in Piazza delle Sette Ville 4 – S. Lorenzo Dorsino, codice fiscale 02362480226, qui rappresentato dal Sindaco Albino Dellaidotti, il quale interviene in forza dello statuto ed in esecuzione della delibera consiliare n. ___ del _____ esecutiva;

STENICO, con sede in via Giuseppe Garibaldi 2 - Stenico, codice fiscale 00308750223, qui rappresentato dal Sindaco Monica Mattevi, il quale interviene in forza dello statuto ed in esecuzione della delibera consiliare n. ___ del _____ esecutiva;

PERMESSO CHE

- l'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge 14 febbraio 2007 n. 5 prevede tra gli strumenti per la promozione delle politiche giovanili, i piani giovani di zona, che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione anche in via sperimentale di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni. I piani vengono predisposti all'interno di specifici tavoli di confronto e proposta formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona;
- l'art. 13 della L.P. 23.7.2004, n. 7, "Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità" ha istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili, per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- con deliberazione n. 2341 del 11.11.2011, la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri che concretizzano gli obiettivi esplicitati nel Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche

giovanili approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 14 febbraio 2007, nr. 5 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 del 18 luglio 2011 e definiscono le modalità di attuazione dei piani di zona e d'ambito, la predisposizione e formazione del Piano Operativo Giovani (POG), i termini di presentazione della domanda di finanziamento del POG e i documenti da allegare, i tempi di realizzazione del POG, le spese ammissibili, la determinazione e concessione del finanziamento, la rendicontazione e liquidazione, i progetti non prevedibili, i progetti di rete e la concessione del contributo per le spese del Referente Tecnico-Organizzativo e più in generale le regole operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e per la verifica;

- l'allegato parte integrante del precitato provvedimento della Giunta Provinciale prevede altresì che la compartecipazione finanziaria annua della PAT per la realizzazione del piano giovani di zona sia stabilita nella misura massima del 50% del disavanzo evidenziato fino al limite massimo di € 50.000,00.= oltre al contributo annuo per le spese relative al Referente tecnico organizzativo;
- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche giovanili, i comuni delle Giudicarie Esteriori hanno un proprio percorso comune, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

I Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivavé, San Lorenzo Dorsino e Stenico di seguito chiamati "Comuni", si impegnano a porre in essere "azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini". Le azioni saranno progettate ed attuate secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per i piani giovani di zona e di ambito" approvate di volta in volta dalla Giunta provinciale.

In particolare, il piano annuale deve essere predisposto ed approvato dal Tavolo di lavoro e quindi trasmesso alla Provincia, a cura del responsabile istituzionale, per consentirne la formale approvazione ed il finanziamento.

Art. 2 Comune Capofila

Al Comune di Bleggio Superiore, in qualità di ente capofila, compete:

- di predisporre annualmente nelle proprie previsioni di bilancio gli stanziamenti necessari a sostenere le spese derivanti dalla presente convenzione nonché le risorse derivanti dal concorso finanziario della Provincia e degli altri Comuni. Con specifico riferimento alle spese, si precisa che il relativo stanziamento sarà previsto a bilancio tenendo conto del costo complessivo del Piano annuale al netto dell'apporto finanziario dei privati e del territorio e sarà quindi costituito esclusivamente dalle voci relative ai contributi dei Comuni e della Provincia, così come evidenziate in ogni singolo Piano;
- trasmettere il piano non appena approvato dal tavolo a tutti i comuni aderenti;
- procedere all'approvazione definitiva del Piano;

- comunicare l'avvenuta approvazione del Piano, a mezzo del referente politico istituzionale, ai responsabili di ogni singola azione, così come individuati nel relativo Piano annuale, al fine di consentire agli stessi l'attivazione delle iniziative di competenza. A tal fine i responsabili si avvarranno della collaborazione del referente tecnico organizzativo;
- approvare, in via definitiva, il consuntivo riferito al Piano sulla scorta della documentazione prodotta da ciascun responsabile;
- liquidare, anche a più riprese, quanto spettante ad ogni soggetto attuatore;
- procedere al riparto tra i comuni aderenti, con cadenza annuale, della spesa posta a carico degli stessi, dando atto che l'impegno annuo dei comuni è proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- procedere alla nomina formale del Referente tecnico organizzativo del Piano giovani su indicazione del Tavolo.

Art. 3 Obiettivi

Gli obiettivi del piano di zona sono i seguenti:

- la prevenzione della dipendenza e la promozione del benessere tra la popolazione giovanile;
- l'incontro e il confronto fra i giovani di diverse realtà territoriali e socio-economiche;
- la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali e comunitarie; l'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie;
- il sostegno del protagonismo giovanile;
- la promozione di iniziative volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti.

Art. 4 Attività del Piano di Zona

Le attività progettuali inserite nel piano di zona fanno riferimento all'anno solare in cui esso è stato approvato dalla competente struttura provinciale. Le attività devono essere ultimate entro l'anno a cui il piano fa riferimento.

Art. 5 Referente politico-istituzionale

I Comuni aderenti individuano il referente politico-istituzionale dell'iniziativa in uno dei Consiglieri del Comune convenzionati.

Art. 6 Tavolo di lavoro

Il tavolo del confronto e della proposta (tavolo di lavoro) è composto da 1 rappresentante per ogni comune aderente, membri di diritto, nonché da soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della comunità, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del territorio. Per un totale complessivo di 25 persone.

Le associazioni a contatto con il mondo giovanile presenti sul rispettivo territorio, che faranno parte del Tavolo di Lavoro, sono individuate dai Comuni e raggruppabili nelle seguenti categorie o macroaree:

- Musica;
- Cultura;
- Sport;
- Volontariato;
- Giovani Liberi;
- Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori;
- Oratori;
- Intercultura;

Ai fini della composizione del Tavolo del Confronto e della Proposta, i cinque comuni delle Giudicarie Esteriori sono chiamati ad individuare i 25 rappresentanti totali, in base al numero stabilito proporzionato sulla popolazione totale delle Giudicarie Esteriori. Il numero dei rappresentanti per ogni comune è comprensivo del rappresentante comunale:

- Referente tecnico-organizzativo
- Comano Terme (9 rappresentanti)
- Bleggio Superiore (5 rappresentanti)
- San Lorenzo Dorsino (5 rappresentanti)
- Fiavé (3 rappresentanti)
- Stenico (3 rappresentanti)

Art. 7 Referente tecnico-organizzativo

Il Comune individua 1 (un) referente tecnico nominato dal tavolo di lavoro, su proposta del referente politico- istituzionale del piano. Il referente tecnico è formalmente incaricato dal comune Capofila.

I compiti del referente tecnico sono quelli di assicurare l'operatività del tavolo di lavoro e il dinamismo del piano di zona. Egli in particolare:

- a) collabora strettamente con il referente politico-istituzionale;
- b) predispone le azioni necessarie alle convocazioni del Tavolo del confronto e della proposta, curando anche gli aspetti di segreteria;
- c) redige i verbali relativi alle riunioni del Tavolo del confronto e della proposta;
- d) mantiene e garantisce i rapporti con i componenti del Tavolo del confronto e della proposta;
- e) predispone e propone all'approvazione del Tavolo del confronto e della proposta, su indicazione e in stretta collaborazione con il Referente politico-istituzionale, il Piano operativo giovani annuale;
- f) garantisce un efficace ed efficiente rapporto con la Provincia Autonoma di Trento;
- g) diviene puntuale riferimento tecnico per i referenti dei singoli progetti presentati o da presentare al Piano;
- h) cura le questioni organizzative, la raccolta e l'istruttoria delle azioni proposte dai giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il piano,
- i) raccoglie i preventivi necessari per la formalizzazione di incarichi,

- j) si preoccupa di controllare l'andamento e la rendicontazione dei progetti del piano e di interfacciarsi tra amministrazione capofila e il soggetto responsabile;
- k) comunica alla ragioneria del comune capofila tutti gli aspetti contabili che necessitano dell'opera di detto ufficio;
- l) raccoglie le rendicontazioni finali dei progetti, preparate dai singoli responsabili.

Art. 8 Rapporti finanziari

I Comuni aderenti alla presente convenzione sono tenuti al trasferimento al Comune capofila della quota di compartecipazione, sulla base del POG, proporzionata alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente oltre alla somma di € 0,30 per abitante a titolo di compartecipazione alla spesa per la gestione amministrativa e contabile del Piano, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente capofila nei limiti della rispettiva quota di partecipazione.

I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano il Comune capofila della presente convenzione, a trasmettere alla Provincia la proposta di Piano annuale e ad incassare il trasferimento provinciale assegnato.

Art. 9 Durata

La presente convenzione disciplina la gestione di tre Piani annuali con termine 31.12.2018. I Comuni sottoscrittori possono sempre acconsentire all'entrata in convenzione di altri Comuni, previo accordo unanime. In siffatta ipotesi si procederà con la ricomposizione del Tavolo di lavoro una volta giunta alla scadenza annuale del tavolo.

L'eventuale proroga della convenzione è disposta con deliberazione dei singoli consigli comunali. Ciascun comune aderente può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento a seguito di adozione di specifica deliberazione consiliare, la quale dovrà prevedere anche il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. L'istanza di recesso deve essere inviata all'ente capofila entro 15 giorni dall'adozione della precitata deliberazione. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque con esclusivo riferimento al Piano di attività annuale successivo a quello già corso.

Art. 10 Sanzioni per inadempimento

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione fanno carico a tutti i comuni aderenti in maniera proporzionale, secondo quanto stabilito al precedente art. 3.

Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso:

Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

Art. 11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del tavolo di lavoro del piano di zona.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali, in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m., ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

_____, ____ settembre 2015.

Sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i. come introdotto dal comma 2 dell'art. 6 del d.l. 179/2012